



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60
D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DELLA VCO
TRASPORTI SRL PER GLI ANNI 2023 – 2024 –
2025.**

**LOTTO 7 – CIG 9756138BC2
KASKO**

**CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI
CONTRATTO DI POLIZZA**



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

Sommario

Definizioni.....	3
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.....	4
1. Prova del contratto.....	4
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia.....	4
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	4
4. Variazioni del rischio.....	4
5. Recesso in caso di sinistro.....	5
6. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.....	5
7. Oneri fiscali.....	5
8. Foro competente.....	5
9. Rinvio alle norme di legge.....	5
10. Durata del contratto - Recesso.....	5
11. Efficacia temporale delle garanzie.....	5
12. Elementi per il calcolo del premio.....	5
13. Coassicurazione e delega.....	5
14. Clausola Broker.....	5
15. Produzione di informazioni sui sinistri.....	6
16. Assicurazione presso diversi assicuratori.....	6
17. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
18. Regolazione del premio.....	6
19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.....	7
20. Assicurazione per conto di chi spetta.....	7
21. Obblighi di riservatezza e segretezza.....	7
22. Modifiche dell'assicurazione.....	7
23. Gestione delle vertenze.....	7
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione Kasko Dipendenti e Amministratori in Missione.....	7
24. Danni Accidentali - Oggetto dell'assicurazione.....	7
25. Identificazione dei veicoli assicurati.....	8
26. Danni al Bagaglio - Oggetto dell'assicurazione.....	8
27. Rischi esclusi.....	9
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri.....	9
28. Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....	9
29. Obblighi di Salvataggio e Conservazione.....	9
30. Determinazione dei danni risarcibili.....	9
31. Nomina dei periti.....	10
32. Mandato dei periti.....	10
33. Liquidazione.....	10
34. Limiti territoriali.....	11
Disposizioni finali.....	11
Dichiarazioni.....	11
Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio.....	12
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.....	13



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BAGAGLIO	Beni trasportati, di proprietà dei Dipendenti del Contraente e altre categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente.
BROKER	INSER s.p.a, quale mandataria, del Contraente, incaricata della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuta dalla Società ed eventuali Società coassicuratrici (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione. - V.C.O. Trasporti S.R.L. di Verbania.
DANNI ACCIDENTALI	Tutti i danni materiali subiti dal veicolo, a seguito di urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI	Qualsiasi veicolo a due, tre, quattro o più ruote, purché funzionante a motore.
PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comperto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker: unit104milano@pec.inerspa.eu
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

5. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

6. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

7. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

8. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

9. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

10. Durata del contratto - Recesso

Il presente contratto ha la durata di anni 3, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 30/06/2023 fino alle ore 24 del 30/06/2026 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. È previsto il frazionamento semestrale con scadenza delle rate al 31/12/2023, 30/06/2024, 31/12/2024, 30/06/2025, 31/12/2025, Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di (tre) mesi.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo pari a **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

11. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

12. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

13. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

14. Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA
 Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

15. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

16. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

18. Regolazione del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara (considerato quale premio minimo di polizza), ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società il dato a consuntivo ed il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato in polizza.



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo mail PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

20. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

21. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

22. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

23. Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione Kasko Dipendenti e Amministratori in Missione

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)
 L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

24. Danni Accidentali - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dai Dipendenti e Amministratori del Contraente, e altre categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente (per queste ultime, se non diversamente disciplinato, si intenderà applicabile, per analogia, la normativa prevista



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

per i dipendenti), autorizzati a servirsi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori ufficio di mezzo di trasporto privato, ivi compresi quelli che non hanno diritto al rimborso chilometrico, durante il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino al massimo per veicolo indicato nell'Allegato A, intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall'Eurotax giallo o, in mancanza, da pubblicazioni similari, purché, fatto salvo quanto indicato in premessa, conseguenti a:

- urto/collisione con qualsiasi altro veicolo;
- urto contro corpi mobili e/o fissi;
- urto contro oggetti scagliati da altro veicolo o ad opera di ignoti
- ribaltamento e uscita di strada;
- danni subiti in occasione di traino (attivo o passivo) nonché di manovre eseguite con spinte o a mano;
- atti vandalici e dolosi di terzi;
- eventi sociopolitici: quali a titolo esemplificativo: terrorismo e sabotaggio; tumulti popolari; scioperi; sommosse; vandalismi
- eventi naturali e/o atmosferici; quali a titolo esemplificativo: inondazioni, straripamenti, trombe d'aria, tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, grandine, neve e ghiaccio, frane, smottamenti, valanghe e slavine
- incendio, scoppio, esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate
- furto (anche parziale) e rapina; nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura del rischio Furto/Rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.
- Rottura cristalli: da qualsiasi evento causato fino alla concorrenza, per sinistro, dell'importo di €1.000,00. Sono escluse le rigature e danni simili che non comportino la sostituzione del cristallo, nonché i danni subiti da fari, fanalini e specchi. La Società Assicuratrice rimborsa i danni previa deduzione - dall'ammontare complessivo dell'importo indennizzabile - della franchigia fissa di € 100,00. Premesso che la Società ha in corso con società specializzate apposite convenzioni per la riparazione o sostituzione dei cristalli, qualora la sostituzione/riparazione dei vetri o cristalli avvenga per il tramite dei riparatori non verrà dedotta alcuna franchigia.
- Soccorso stradale: La copertura assicurativa è operante per le spese sostenute per il traino/trasporto dei veicoli danneggiati a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza. La presente estensione è prestata fino alla concorrenza, per sinistro, di € 500,00 e senza l'applicazione di alcuna franchigia. Per i danni parziali non sarà applicato il degrado; in nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore commerciale.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

25. Identificazione dei veicoli assicurati

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o servizio;
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del veicolo usato.

Alla dichiarazione deve essere apposto il visto di presa visione del Segretario Comunale, che si impegna, su semplice richiesta della Società, a produrre tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni.

26. Danni al Bagaglio - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento ai beni trasportati, di proprietà dei dipendenti del Contraente e altre categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente (per queste ultime, se non diversamente disciplinato, si intenderà applicabile, per analogia, la normativa prevista per i dipendenti), all'interno del mezzo di trasporto privato usato dagli stessi, preventivamente autorizzati, per svolgere adempimenti di servizio fuori ufficio e/o missioni.



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

La Società garantisce il risarcimento, entro il limite di € 2.500,00, di tutti i danni materiali e diretti ai beni trasportati, nonché dei danni agli stessi beni quando conseguenti ad un sinistro risarcibile ai sensi del precedente art. 25.

La liquidazione avverrà in base al valore commerciale che avevano i beni al momento del verificarsi del sinistro. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.

La garanzia non è operante per danni:

- a) agevolati con dolo e colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) verificatisi quando il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave (con tutti i congegni di sicurezza).

Sono, inoltre, esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller's cheques;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce.

27. Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione non vale altresì per i danni:

- a) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere;
- e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- f) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

28. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro, alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, il nome ed il domicilio dei danneggiati e degli eventuali testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione del caso.

La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione o altra documentazione equivalente od equipollente.

29. Obblighi di Salvataggio e Conservazione

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società. Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all'accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

30. Determinazione dei danni risarcibili

La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

Pertanto, agli effetti dell'indennizzo, l'ammontare del danno se, parziale è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.

È esclusa l'applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro.

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 (sei) mesi.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza, applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c. In ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di **€ 20.000,00** per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

Per sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici il massimo risarcimento per sinistro non potrà peraltro superare l'importo di **€ 5.000,00**

31. Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

32. Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 28 (Obblighi in caso di sinistro);
- 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

33. Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro, la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia. Annualmente, renderà conto al Contraente degli importi eventualmente liquidati, emettendo apposita contabile indicando l'importo complessivo di Sua spettanza.

Il contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

34. Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Recesso in caso di sinistro
- Art. 6 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 8 Foro competente
- Art. 10 Durata del Contratto - Recesso
- Art. 14 Clausola Broker
- Art. 15 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 16 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 28 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Data ___/___/____

La Società

Il Contraente



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio

Partita		Somme Assicurate
1	Danni Accidentali	€ 20.000,00
2	Danni al Bagaglio	€ 2.500,00

<u>Preventivo annuo chilometri effettuati da dipendenti in missione con veicolo proprio</u>	1.000
--	-------

Data _/_/____

Il Contraente

La Società



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035
 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448
 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo per sinistro	Scoperti o franchigie
25– Danni Accidentali	€ 20.000,00=	100,00
24 – Garanzia Cristalli	€ 1.000,00. =	//
25 – Traino veicolo	€ 500,00.=	//

Data _/_/____

Il Contraente

La Società
